



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE - -AGROPOLI  
Prot. 0006445 del 12/09/2021  
08 (Uscita)

Al personale docente e ATA dell'Istituto  
Ai genitori delle alunne e degli alunne dell'Istituto Comprensivo  
Al DSGA  
A tutti coloro che accedono alle strutture dell'Istituto  
All'albo on-Line  
Agli Atti

**Oggetto: Decreto legge 10 Settembre 2021 n. 122 – GREEN PASS obbligatorio per chiunque acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche**

Il Decreto Legge 10 Settembre 2021, n. 122 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale” all'art. 9-ter. 2 dispone: “Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS)”.

Si ricorda che la certificazione verde è rilasciata nei seguenti casi:

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni
- aver completato il ciclo vaccinale
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti

“I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al comma 2 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 2. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica” (comma 4, articolo 9-ter del D.L. n. 122 del 10.09.2021)

Pertanto gli utenti esterni che non siano in possesso del Green Pass:

- non potranno accedere alla struttura scolastica;
- incorreranno nelle sanzioni previste dal c. 5 dello stesso articolo 9-ter del D.L. n. 122 del 10.09.2021 (“La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 4 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74”)

Si fa inoltre presente che “La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.” (c. 3 art. 9-ter del D.L. n. 122 del 10.09.2021)<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Cfr. Nota MI prot. n. 1237 del 13.08.2021: “Il Ministero della Salute - circolare n. 35309 del 4 agosto 2021/12 - ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. È previsto che per detti soggetti, in luogo della “certificazione verde COVID-19”, sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, a tutti gli effetti utile a “consentire l'accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3, del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105”(…). La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell'adozione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 105/2021, ha validità massima fino al **30 settembre 2021**. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali”.

Per quanto sopra richiamato, **chiunque acceda alle strutture scolastiche a partire da Lunedì 13 Settembre 2021 dovrà possedere ed è tenuto ad esibire la “Certificazione Verde Covid-19”.**

La procedura di controllo avverrà tramite l'app “*Verifica C19*” e sarà effettuata dal personale già formalmente delegato dal Dirigente Scolastico.

Si ricorda, infine, che l'art. 1 del decreto-legge n. 111/2021 prevede le seguenti ulteriori misure di sicurezza:

- l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore a sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con il loro uso e per svolgimento delle attività sportive (comma 2, lettera a);
- la raccomandazione del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, “salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano”;
- il divieto di accesso o di permanenza ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (comma 2, lettera c).

Chiunque acceda ai locali scolastici è tenuto inoltre alla compilazione dell'autocertificazione, che si riporta in allegato, nella quale sono indicati i dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza) e la data di accesso.

Tutti sono invitati alla lettura della normativa aggiornata, pubblicata nella sezione “*Emergenza COVID 19*” del sito web della scuola ([www.icagropolisanmarco.edu.it](http://www.icagropolisanmarco.edu.it)) e nella sezione #IoTornoaScuola del sito del MI (<https://www.istruzione.it/iotornoascuola/>).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Carmela Maria VERRELLI

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Si allegano:

- Decreto Legge 10 Settembre 2021, n. 122;
- Autocertificazione esterni.